



LICEO SCIENTIFICO e CLASSICO STATALE "G. Peano-S. Pellico"

Via Monte Zovetto, 8 – C.so G. Giolitti, 11 – 12100 Cuneo

tel. 0171 692906 – fax 0171 435200 – c.f. 80009910045

liceocuneo.it - info@liceocuneo.it - cnps02000n@pec.istruzione.it

Sez. staccata: Via Mazzini, 3 – 12100 Cuneo



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Istituto Scolastico Liceo Scientifico e Classico Statale "G. Peano – S. Pellico" di Cuneo

rappresentato legalmente dal Prof. PAROLA Alessandro Dirigente Scolastico

pro-tempore, nato a Fossano il 13/06/1971 e domiciliato per la sua carica

presso l'Istituto Scientifico e Classico Statale "G. Peano – S. Pellico" di Cuneo

codice fiscale: PRLLSN71H13D742C

E

L'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime nelle persone selezionate dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime

P R E M E S S O

- che il D. 1° Febbraio 2001, n° 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- che l'istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.O.F. dell'Istituto;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- che l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime ha individuato i Sig.ri **COLLO Enrico, POZZA Pietro e CANAVESE Giuseppe** individuati come esperti, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola,
- che tale prestazione è contemplata nelle attività da svolgersi nell'anno 2018/2019 pertanto le spese relative al presente contratto saranno inserite nel Programma Annuale 2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019

ART. 1

Il personale individuato dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera presso il Liceo "G. Peano – S. Pellico" consistente nello svolgimento di un corso di formazione rivolto ai dirigenti scolastici.

ART. 2

Il personale individuato dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del Progetto.

Gli esperti si impegnano a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti, che non potranno avvalersi di sostituti.

ART. 3

L'Istituto scolastico Liceo Scientifico e Classico Statale "G. Peano – S. Pellico" di Cuneo a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dagli esperti si impegna a corrispondere il compenso complessivo di € 610,00 (IVA e oneri inclusi)

Esso verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: fattura emessa dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

Le S.L. dovranno inoltre presentare una specifica relazione sull'attività svolta, il prospetto delle presenze vistato dal Dirigente scolastico e gli eventuali risultati conseguiti.

ART. 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

ART. 5

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 6

In caso di urgenza, è consentito al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n° 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli esperti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n° 675.

ART. 8

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. B) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, lì 03 Giugno 2019

Il Dirigente Scolastico

Il Contraente
